Ordinanza n. 197/2026

OGGETTO: **Disciplina temporanea della circolazione stradale in MARENE - chiusura temporanea della strada per permettere i lavori di demolizione totale di un fabbricato in Via Sant'Anna dal Civico 10 al civico 12 a Marene dalle ore 09:00 alle ore 18:00 del 18Novembre 2026.**

IL COMANDANTE del CORPO

VISTA la richiesta del 13/11/2026, Prot. Comune di Marene n. **7002**/2026, presentata a nome e per conto della ditta EDIL DOMPE' - FERRERO s.r.l., con sede a Fossano (CN), in Via Giovenale Boschetti n° 6, Cap. 12045, P. Iva 01958280040, nella Persona del Legale Rappresentante Sig. DOMPE' Mauro (Cell. 3356681083);

RITENUTO opportuno, a tutela dell'incolumità delle persone e la salvaguardia della sicurezza della circolazione, regolamentare temporaneamente la viabilità per la completa demolizione del fabbricato sito a Marene in Via Sant'Anna tra il civico 10 ed il 12, in sicurezza;

VISTA la documentazione inviata al Comune di Marene, con riferimento all'intervento e pratica con il rilascio del Permesso di Costruire da parte dell'Uff. Tecnico del Comune di Marene (numero pratica 2026_11-PC);

ATTESO che, a far data dal 01/08/06, il servizio polizia municipale del Comune di Savigliano è stato conferito all'UNIONE TERRE DELLA PIANURA, costituita ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267 con atto Rep. N. 21991 in data 19/06/06 tra i Comuni di Marene, Monasterolo di Savigliano e Savigliano (CN) e che pertanto la predetta UNIONE TERRE DELLA PIANURA è divenuta titolare del presente procedimento amministrativo;

VISTI:

- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/00, n. 267, nonché l'art. 30 dello Statuto dell'Unione Terre della Pianura, approvato dai Consigli Comunali di Marene, Monasterolo di Savigliano e Savigliano, rispettivamente con deliberazioni n° 14 del 30 maggio 2006, n° 22 del 13 giugno 2006 e n° 31 del 29 maggio 2006, che affidano ai dirigenti o ai responsabili degli uffici o dei servizi, tutte le funzioni che la legge non riserva espressamente agli organi politici o al direttore generale del Comune;
- il D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), con particolare riferimento all'art. 7;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada);
- il Decreto Presidenziale Unione Terre della Pianura n. 2 del 23/12/2025, che attribuisce al Responsabile del Servizio l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 107 D. Lgs. 267/00 (TUEL), in relazione agli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 285/92 e s.m.i., nel territorio dell'Unione;
- la determinazione del Responsabile del Settore n. 72 del 27/06/2025 che attribuisce al sottoscritto Vice Commissario Silvio Sasia le funzioni di responsabile del procedimento in ordine all'adozione delle ordinanze di cui agli artt. 6 e 7 D.Lgs. 285/1992;

O R D I N A

Che, per le motivazioni in premessa indicate ed interamente richiamate:

- Sia Istituita la **Chiusura temporanea del transito** per tutte la categorie di veicoli (Fig. II 46 Art. 116 del R.E. del Codice della Strada);

Luogo: Via Sant'Anna, nel primo tratto tra l'intersezione con Via Colonnello Gay e Via Suor Maria degli Angeli;

Periodo: dalle ore **08:00** fino alle ore **18:00** di Mercoledì **18 Novembre 2026**, e comunque fino alla completa pulizia delle macerie residue sulla sede stradale;

Motivazione: Permettere la demolizione totale del fabbricato in sicurezza.

P R E S C R I Z I O N I

- I cartelli temporanei indicanti il divieto di sosta con rimozione dovranno essere posizionati **almeno 48 ore prima** della decorrenza del presente provvedimento;
- idonea segnaletica stradale temporanea indicante la chiusura delle strade e della piazza, dovrà essere posizionata in ogni punto ritenuto idoneo a garantire la regolarità della circolazione nelle aree circostanti, oltre a quanto eventualmente richiamato nelle misure di sicurezza che l'organizzatore intenderà adottare;
- la segnaletica stradale utilizzata dovrà essere conforme alle caratteristiche previste, dovrà essere correttamente installata e successivamente rimossa a cura dell'Associazione organizzatrice, in modo da garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, nella stretta osservanza di quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.Lgs. 30/04/92, n. 285 - D.P.R. 16/12/92, n. 495);
- dovrà essere sempre garantito il transito dei mezzi di soccorso e di polizia in emergenza.

La presente ordinanza disciplina esclusivamente l'aspetto viabilistico relativo all'interferenza dai lavori sulla sede stradale. Il richiedente dovrà munirsi di tutti i titoli autorizzatori necessari in relazione all'attività che andrà a svolgere, unitamente alla comunicazione delle misure di sicurezza che intenderà adottare.

La mancanza del titolo autorizzatorio di cui al punto precedente rende inefficace anche il dispositivo della presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 285/92 sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

I N F O R M A

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104, oppure, in via alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

D I S P O N E

Che il presente provvedimento venga:

- Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente "*Unione Terre della Pianura*";
- Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Marene;
- Notificato, anche mezzo Pec, all'organizzatore dell'evento;
- Trasmesso all'area Tecnica, Settore Lavori Pubblici del Comune di Marene;
- Trasmesso alla Stazione dei Carabinieri di Marene per conoscenza, competenza e norma;

Marene, lì 13/11/2026

UNIONE TERRE DELLA PIANURA
Corpo Unificato Polizia Locale

p. Il Comandante del Corpo

(Vice Commissario *Silvio SASIA)*